

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2021-503 del 03/02/2021
Oggetto	AREE DEMANIO IDRICO - HERA S.P.A. - RINNOVO CONCESSIONE SENZA MODIFICHE PER OCCUPAZIONE CON UN ATTRAVERSAMENTO DEL FIUME LAMONE CON COLLETTORE FOGNARIO PER IL COLLEGAMENTO DELLE FRAZIONI MANDRIOLE - S.ALBERTO - MEZZANO -RAVENNA, LUNGO LA STRADA PROVINCIALE N. 1 VIA S.ALBERTO - IN COMUNE DI RAVENNA. PROCEDIMENTO N. RAPPT0061/20RN01.
Proposta	n. PDET-AMB-2021-517 del 03/02/2021
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna
Dirigente adottante	STEFANO RENATO DE DONATO

Questo giorno tre FEBBRAIO 2021 presso la sede di P.zz Caduti per la Libertà, 2 - 48121 Ravenna, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna, STEFANO RENATO DE DONATO, determina quanto segue.



Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna

Oggetto: **AREE DEMANIO IDRICO – HERA S.P.A. - RINNOVO CONCESSIONE SENZA MODIFICHE PER OCCUPAZIONE CON UN ATTRAVERSAMENTO DEL FIUME LAMONE CON COLLETTORE FOGNARIO PER IL COLLEGAMENTO DELLE FRAZIONI MANDRIOLE – S.ALBERTO – MEZZANO – RAVENNA, LUNGO LA STRADA PROVINCIALE N. 1 VIA S.ALBERTO - IN COMUNE DI RAVENNA. PROCEDIMENTO N. RAPPT0061/20RN01.**

IL DIRIGENTE

RICHIAMATE le disposizioni di settore, in particolare:

- il R.D. 523/1904 (Testo unico delle opere idrauliche); il R.D. n. 1775/1933 e ss.mm.ii.(Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici); la L. 241/1990 e ss.mm.ii. (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo ed accesso agli atti); la L. 37/1994 (Norme per la tutela ambientale delle aree demaniali dei fiumi, dei torrenti, dei laghi e delle altre acque pubbliche), il D.lgs n. 112/1998 in particolare gli artt. 86 e 89 relativi al conferimento della funzione statale di gestione del demanio idrico alle regioni; il D.lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. (Norme in materia ambientale), con particolare riferimento all'art. 115;
- la L.R. n. 3/1999 e ss.mm.ii. (Riforma del sistema regionale e locale), in particolare l'art. 141 (Gestione dei beni del demanio idrico); la L.R. n. 7/2004 e ss.mm.ii. (Disposizioni in materia ambientale, modifiche ed integrazioni a leggi regionali), Capo II (Disposizioni in materia di occupazione ed uso del territorio); la L.R. n. 13/2015 e ss.mm.ii. (Riforma del sistema di Governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni), in particolare gli artt. 16 e 17;
- la L.R. n. 24/2009 art.51, la L.R. n. 2/2015 art.8, e le deliberazioni della Giunta Regionale che, ai sensi del c.5, art. 20 della L.R. n. 7/2004 modificano la disciplina dei canoni di concessione (n. 895/2007, n. 913/2009, n. 469/2011, n. 173/2014, n. 1622/2015, n.1710/2018, n.1845/2019);
- la Deliberazione della Giunta Regionale 1181/2018 con cui è stato approvato il nuovo assetto

organizzativo generale dell'Agenzia, come proposto nella determinazione dirigenziale Arpae n.70/2018 e successivamente approvato con determinazione dirigenziale Arpae n.90/2018;

- la determinazione del Responsabile Area Autorizzazioni e Concessioni Est n. DET-2019-876 del 29/10/2019 ad oggetto "*Approvazione dell'assetto organizzativo di dettaglio dell'Area Autorizzazioni e Concessioni Est a seguito del recepimento degli incarichi di funzione istituiti per il triennio 2019-2022. Conferimento incarichi di funzione*";
- la deliberazione del Direttore Generale n. 7, del 29/01/2021, con la quale è stato attribuito l'incarico dirigenziale ad interim di Responsabile Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna al dott. Stefano Renato de Donato;

PREMESSO CHE

- il Servizio Provinciale Difesa del Suolo di Ravenna, con autorizzazione idraulica prot. n. 12092, del 21/10/1996, autorizza il Comune di Ravenna alla realizzazione dell'opera di attraversamento del Fiume Lamone, lungo la strada provinciale S.Alberto, con il collettore fognario per il collegamento delle frazioni di Mandriole, S.Alberto, Mezzano, Savarna, all'impianto di depurazione di Ravenna. L'impianto, come descritto nei grafici di progetto allegati alla domanda originale e all'autorizzazione idraulica del 1996, è costituito da un tubo in ferro diametro 150 (controtubo in pvc da 200 mm) inserito nel "nuovo" marciapiede della campata di valle del ponte cento metri;
- il Servizio Tecnico di Bacino dei Fiumi Romagnoli con determinazione n. 010587, del 28/07/2006, concede, in sanatoria, alla società Hera spa C.F. 04245520376, con sede legale in Bologna, via Pichat, 2/4, l'occupazione dell'area demaniale sopra detta, (Procedimento **RAPPT0061**) con scadenza 20/02/2020;

PRESO ATTO:

- della domanda pervenuta il 25/05/2020, registrata in pari data al PG/2020/75326, con cui il legale rappresentante della società HERA s.p.a., C.F. 04245520376, gestore del Servizio Idrico Integrato nell'ambito territoriale di Ravenna, con sede legale in viale Berti Pichat n. 2/4, nel Comune di Bologna

(BO), chiede il rinnovo della concessione per l'occupazione di area demaniale suddetta;

- che in data 04/06/2020, pg 80174, la società Hera spa ha presentato la seguente dichiarazione *"..... le infrastrutture in oggetto che occupano o che occuperanno le aree del demanio idrico interessato dall'intervento sono infrastrutture idriche di cui all'art.143 del D.Lgs. 152/2006 in quanto di proprietà pubblica del comune su cui insistono e che tali rimarranno in forza di legge."*

DATO ATTO dell'avvenuta pubblicazione della predetta domanda sul BURERT n. 256, del 22/07/2020, senza che nei dieci giorni successivi siano pervenute domande concorrenti, opposizioni, osservazioni o impedimenti al rilascio del provvedimento di concessione;

PRESO ATTO che l'area oggetto di concessione rientra all'interno del Sito Rete Natura 2000 (SIC, ZSC e ZPS) IT4070001 – Punte Alberete, Valle Mandriole;

DATO CONTO CHE con nota PG 102027, del 15/07/2020, si è provveduto, ai sensi degli artt. 14, c. 2 e 14 bis della L. n. 241/90, ad indire Conferenza di Servizi decisoria, semplificata asincrona, nell'ambito della quale l'Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità – Delta del Po, chiede integrazioni documentali (formalizzate con nota PG 145325 del 9/10/2020, con sospensione dei tempi del procedimento). Integrazioni acquisite agli atti in data 09/11/2020 (PG 162052).

La conferenza di servizi si è conclusa positivamente, avendo gli Enti coinvolti espresso, per i rispettivi ambiti di competenza, parere favorevole:

- Agenzia regionale per la Sicurezza territoriale e la Protezione Civile – Servizio Area Romagna (Nulla osta idraulico det. dirigenziale n. 3515, dell'11/11/2020, con prescrizioni), pervenuta ad Arpae in data 23/11/2020, prot. n. 169478;
- Ente Parco del Delta del Po (valutazione di incidenza provvedimento n. 463 del 13/11/2020, senza prescrizioni) pervenuta ad Arpae in data 13/11/2020, prot. n. 164887;

CONSIDERATO che l'occupazione dell'area riveste carattere di priorità in relazione all'uso, trattandosi di infrastruttura di interesse pubblico, ritenuta compatibile con le esigenze di conservazione del demanio e di tutela della sicurezza idraulica;

ACCERTATO che la società richiedente:

- ha versato le spese istruttorie di euro 75,00;
- ha versato a titolo di deposito cauzionale, la somma pari a euro 265,00 in data 19/03/2006;
- è esonerato dal pagamento del canone ai sensi della D.G.R. 913/2009, che prevede l'esenzione del canone per le infrastrutture idriche di cui all'articolo 143, del D.Lgs. 152/2006, se di proprietà comunale, provinciale o se conferite a società a totale partecipazione pubblica ineditabile, ai sensi della D.G.R. 173/2014 "*Revisione canoni aree del Demanio Idrico ex art. 20, comma 5 della L.R. 7/04*", tenuto conto, inoltre, della nota interpretativa della Regione Emilia Romagna - Direzione generale ambiente e difesa del suolo e della costa, assunta al PG.2014.272518 del 23/07/2014;

RITENUTO sulla base dell'istruttoria svolta, sussistenti i requisiti e le condizioni di legge per procedere al rinnovo della concessione per occupazione di area demaniale richiesta da Hera S.p.A, con le prescrizioni di cui al presente dispositivo;

SU proposta del Responsabile del procedimento, titolare dell'Incarico di Funzione Unità Demanio Idrico (RA), che attesta l'insussistenza di situazioni di conflitti di interesse, anche potenziale ai sensi dell'art. 6 bis della L.241/1990;

ATTESTATA DA PARTE DEL SOTTOSCRITTO la regolarità amministrativa e l'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90, in riferimento al presente procedimento;

DETERMINA

sulla base di quanto esposto in premessa, parte integrante della presente determinazione:

1. di rinnovare, fatti salvi i diritti di terzi, **alla società Hera s.p.a., C.F. 04245520376, gestore del Servizio Idrico Integrato nell'ambito territoriale di Ravenna**, con sede legale in viale Berti Pichat n. 2/4, Bologna (BO), **la concessione** (det. Regionale n. 010587 del 28/07/2006) per l'occupazione di area del demanio idrico con un **attraversamento del Fiume Lamone, lungo la strada provinciale S.Alberto, con il collettore fognario che collega le frazioni di Mandriole, S.Alberto, Mezzano, Savarna all'impianto di depurazione di Ravenna**, inserito nel "nuovo" marciapiede della campata di valle del ponte cento metri. L'area è censita al Catasto Terreni del Comune di Ravenna, sezione S.Alberto, Foglio

75, antistante i mappali 16 e 6, indicativamente individuata alle seguenti coordinate UMT-RER: x=752208; y=933095 e x=752223; y=932920), **codice pratica RAPPT0061/20RN01**;

2. di stabilire che la concessione ha scadenza al 31/12/2039;
3. di approvare il nuovo disciplinare di concessione allegato al presente atto e sua parte integrante, come sottoscritto per accettazione dal concessionario in data 02/02/2021 (PG/2021/16726, del 02/02/2021) e di assoggettare la presente concessione alle condizioni e prescrizioni ivi inserite;
4. di stabilire, inoltre, che il concessionario debba rispettare tutte le condizioni e prescrizioni contenute nel nulla osta idraulico rilasciato dal Servizio Area Romagna dell'Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile con determinazione n. 3515, dell'11/11/2020, di cui è stata consegnata copia semplice al momento della notifica del disciplinare di concessione;
5. di stabilire che la presente concessione viene rilasciata unicamente per gli aspetti riguardanti l'occupazione del demanio idrico, indipendentemente dagli obblighi e dalle normative previste dalle leggi vigenti o dalle condizioni che possono venire richieste da altre amministrazioni competenti ed è vincolata a tutti gli effetti alle disposizioni di legge in materia di polizia idraulica;
6. di esonerare il concessionario società HERA S.p.A. (C.F.: 04245520376), dal pagamento del canone;
7. di quantificare l'importo relativo al deposito cauzionale in euro 250,00;
8. di dare atto che la presente determinazione, redatta in forma di scrittura privata non autenticata, è soggetta a registrazione solo in caso d'uso, risultando l'imposta di registro inferiore ad euro 200,00, ai sensi dell'art. 5, D.P.R. 131/1986;
9. di stabilire che l'originale del presente atto con oneri di bollatura a carico del concessionario è conservato presso l'archivio del SAC Arpae di Ravenna e ne sarà notificata una copia semplice al concessionario;
10. di dare atto che il deposito cauzionale e le spese di istruttoria sono introitati su appositi Capitoli del bilancio della Regione Emilia Romagna;
11. che avverso la presente determinazione è possibile proporre opposizione, ai sensi dell'art. 133 c. 1, lett. b), D.lgs. n. 104/2010, nel termine di 60 giorni dalla notifica, al Tribunale delle Acque pubbliche e al

Tribunale superiore delle Acque pubbliche per quanto riguarda le controversie indicate dagli artt. 140 e 143, R.D. n. 1775/1933, all'Autorità giudiziaria ordinaria per quanto riguarda la quantificazione dei canoni ovvero, per ulteriori profili di impugnazione, all'Autorità giurisdizionale amministrativa nel termine di 60 giorni dalla notifica;

12. che la presente determinazione sarà oggetto di pubblicazione sul sito istituzionale di Arpae ai sensi della deliberazione del Direttore Generale n. 6 del 31/01/2020, di approvazione del Piano triennale per la prevenzione della corruzione e e la trasparenza 2020/2022.

IL DIRIGENTE

Stefano Renato de Donato

Firmato digitalmente

DISCIPLINARE

contenente gli obblighi e le condizioni cui è vincolata la concessione per l'occupazione di area demaniale rilasciata alla **società Hera s.p.a., C.F. 04245520376, gestore del Servizio Idrico Integrato nell'ambito territoriale di Ravenna**, con sede legale in viale Berti Pichat n. 2/4, Bologna (BO), (codice procedimento RAPPT0061/20RN01).

ARTICOLO 1 – OGGETTO DELLA CONCESSIONE

1. L'occupazione demaniale oggetto di concessione afferisce al corso d'acqua Lamone, individuata al fg 75, antistante i mappali 16 e 6, indicativamente individuata alle seguenti coordinate UMT-RER: x=752208; y=933095 e x=752223; y=932920), del Comune di Ravenna (RA), come risultante dagli elaborati grafici conservati agli atti dell'Amministrazione concedente.
2. L'occupazione demaniale oggetto di concessione, consiste in un attraversamento del Fiume Lamone, lungo la strada provinciale S.Alberto, con il collettore fognario che collega le frazioni di Mandriole, S.Alberto, Mezzano, Savarna all'impianto di depurazione di Ravenna. L'impianto, come descritto nei grafici di progetto allegati alla domanda originale e in seguito allegati alla autorizzazione idraulica del 1996, è costituito da un tubo in ferro diametro 150 (controtubo in pvc da 200 mm) inserito nel "nuovo" marciapiede della campata di valle del ponte cento metri.

ARTICOLO 2 - OBBLIGHI E CONDIZIONI GENERALI

1. Il concessionario non può variare la destinazione d'uso e l'estensione dell'area concessa, come individuata nell'elaborato grafico agli atti, né può modificare lo stato dei luoghi, senza preventiva autorizzazione dell'Amministrazione concedente.
2. Il concessionario è obbligato a provvedere alla regolare manutenzione e conservazione dell'area concessa e ad apportare, a proprie spese, le necessarie modifiche eventualmente prescritte dall'Amministrazione concedente a tutela degli interessi pubblici.
3. Il concessionario è tenuto a consentire, in qualunque momento, l'accesso all'area demaniale al personale dell'Amministrazione concedente, agli addetti al controllo e alla vigilanza ed alle imprese da questi

incaricate per rilievi, accertamenti e interventi operativi, con relativi strumenti, mezzi d'opera e di trasporto. L'Amministrazione e le imprese da essa incaricate non sono responsabili per danni cagionati ai beni del concessionario qualora egli non abbia provveduto a svolgere adeguati interventi di prevenzione e conservazione di propria spettanza. Il concessionario è tenuto ad esibire il provvedimento di concessione al personale addetto alla vigilanza che ne faccia richiesta.

4. Il concessionario è responsabile in via esclusiva di qualunque danno e lesione possa essere arrecata a terzi nell'esercizio della concessione e si impegna a non coinvolgere l'Amministrazione concedente in eventuali controversie con confinanti od aventi causa.
5. La Regione e le Agenzie regionali non sono responsabili per danni connessi al regime idraulico, quali, ad esempio, allagamenti, alluvioni e depositi alluvionali, erosioni, mutamento dell'alveo, fontanazzi e cedimenti dei terreni. La Regione e le Agenzie regionali non assumono inoltre responsabilità per danni derivanti da incendio della vegetazione fluviale. Nessun compenso o indennizzo potrà essere richiesto dal Concessionario per la perdita di prodotti o per limitazioni all'uso del terreno conseguenti ai fenomeni naturali o causati dall'esecuzione di interventi occorsi per fronteggiare tali eventi. La Regione e le Agenzie regionali e le imprese da esse incaricate non sono responsabili per danni cagionati a quanto accordato dalla concessione qualora il concessionario non abbia provveduto a eseguire in modo adeguato gli interventi di prevenzione e conservazione di propria spettanza alle aree oggetto della concessione.
6. Il concessionario è obbligato a collocare in prossimità dell'area concessa un **Cartello identificativo**, delle dimensioni di un foglio A4 (cm 21x29,7), che dovrà riportare obbligatoriamente i seguenti dati: titolare della concessione, numero della concessione, scadenza della concessione. Tale cartello deve rimanere in loco per tutta la durata della concessione. In caso di furto o smarrimento il concessionario è tenuto a ricollocare, entro 20 (venti) giorni dalla accertata mancanza, un nuovo cartello sostitutivo.

ARTICOLO 3 - CONDIZIONI E PRESCRIZIONI PARTICOLARI DETTATE CON IL NULLA OSTA IDRAULICO

DELL'AGENZIA REGIONALE PER LA SICUREZZA TERRITORIALE E DELLA PROTEZIONE CIVILE – SERVIZIO

AREA ROMAGNA N. 3515, DELL'11/11/2020

<<a. La durata del presente nulla-osta è pari alla durata espressa nell'atto di Concessione rilasciato da ARPAE per l'occupazione;

b. Nella scarpata dove le tubazioni sono interrato si dovrà periodicamente verificarne il buono stato conservativo ed eventualmente dotarle di ogni dispositivo idoneo ad assicurarne la tenuta in modo da evitare fuoriuscite che possano causare erosioni o danni alle scarpate.

c. Il presente nulla-osta è valido anche per successivi interventi di manutenzione ordinaria, che verranno comunque comunicati preventivamente allo scrivente Servizio;

d. Nel caso in cui il tratto di corso d'acqua interessato dalla concessione debba essere oggetto di lavori di sistemazione idraulica potrà essere richiesta la restituzione della stessa area pulita e priva di qualunque materiale o manufatto;

CONDIZIONI GENERALI

1. Nell'area soggetta a concessione e nell'area demaniale circostante il concessionario è tenuto a propria cura e spese a svolgere, secondo modalità e tempi stabiliti dall'Agenzia concedente, il taglio e la rimozione della vegetazione spontanea che dovesse danneggiare l'opera autorizzata o interferire con il suo esercizio anche ai fini di prevenire danni accidentali ai manufatti;

2. Il concessionario è tenuto a consentire in qualunque momento l'accesso all'area al personale delle Amministrazioni competenti e agli addetti al controllo ed alla vigilanza, nonché alle imprese da questa incaricate per rilievi, accertamenti e interventi operativi, con relativi strumenti, mezzi d'opera e di trasporto.

3. L'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile non è responsabile per danni derivanti da fenomeni idraulici, quali ad esempio piene, alluvioni e depositi alluvionali, erosioni, mutamento dell'alveo, fontanazzi e cedimenti arginali. L'Amministrazione non assume inoltre alcuna responsabilità per eventuali danni derivanti da incendio della vegetazione e dallo scoppio di residui bellici esplosivi presenti nell'ambito fluviale.

4. Il concessionario è consapevole che l'area in questione rientra nella perimetrazione di area a rischio idraulico individuate dalle perimetrazioni P.A.I e che l'uso e/o la realizzazione di interventi in tali zone espone potenzialmente l'uso e/o gli interventi stessi ai danni discendenti da un possibile evento idraulico avverso.

Pertanto il nulla osta non rappresenta garanzia di sicurezza idraulica e competerà al Richiedente adottare tutte le misure ritenute idonee alla gestione dei rischi.

5. L'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile resta, in ogni caso, estranea da eventuali controversie conseguenti all'esercizio della autorizzazione accordato, considerato che è rilasciato fatti salvi i diritti di terzi;

6. L'inosservanza delle prescrizioni sopra riportate nonché l'inadempienza colposa, grave o reiterata, comporta la decadenza dell'autorizzazione.

7. Il presente nulla osta potrà essere revocato in ogni momento per sopravvenuti motivi di pubblico interesse.

La violazione alle disposizioni e condizioni del presente provvedimento sarà punita con la sanzione prevista dalle norme sopra richiamate.

L'originale del presente atto è conservato presso l'archivio informatico dell'ente e una copia del presente atto sarà trasmessa agli aventi titolo territorialmente competenti per i compiti d'istituto.>>

ARTICOLO 4 - DURATA DELLA CONCESSIONE/RINNOVO/RINUNCIA

1. La concessione è rilasciata fino al **31 dicembre 2039**.
2. Il concessionario che intenda rinnovare la concessione è tenuto a presentare istanza di rinnovo entro il termine di scadenza della stessa e può continuare l'occupazione in attesa di rilascio del relativo provvedimento, nel rispetto degli obblighi previsti dal disciplinare. Il concessionario che non intenda rinnovare la concessione è tenuto a darne comunicazione scritta all'Amministrazione concedente entro il termine di scadenza della concessione.
3. Il concessionario che abbia comunicato all'Amministrazione concedente l'intenzione di non rinnovare o di rinunciare alla concessione è tenuto agli adempimenti dalla stessa indicata per la cessazione dell'utenza, ai fini dell'archiviazione del procedimento e della restituzione del deposito cauzionale.
4. La revoca anticipata della concessione non dà diritto ad alcun compenso o indennità. In caso di concessione rilasciata ad altro soggetto diverso dal concessionario uscente trova applicazione quanto disposto all'art. 15 della L.R. n. 7/2004 e ss.mm.ii..

ARTICOLO 5 – REVOCA/SOSPENSIONE/REVISIONE/DECADENZA

1. Sono causa di decadenza dal diritto all'occupazione dell'area i seguenti fatti, eventi od omissioni:
destinazione d'uso diversa da quella concessa; mancato rispetto, grave e reiterato, del disciplinare o di disposizioni legislative o regolamentari; sub concessione a terzi.
2. L'Amministrazione concedente può rivedere, sospendere o revocare la concessione in qualunque momento per sopravvenute ragioni di interesse pubblico.

ARTICOLO 6 - CANONE DI CONCESSIONE

la società HERA S.p.A. (C.F.: 04245520376), è esonerata dal pagamento del canone ai sensi:

1. della D.G.R. 913/2009 che prevede l'esenzione del canone per le infrastrutture idriche di cui all'articolo 143 del D.Lgs. 152/2006 se di proprietà comunale, provinciale o se conferite a società a totale partecipazione pubblica incedibile;
2. della D.G.R. 173/2014 "Revisione canoni aree del Demanio Idrico ex art. 20, c.5 della L.R. 7/04";
3. della nota interpretativa della Direzione generale ambiente e difesa del suolo e della costa, assunta al PG.2014.272518 del 23/07/2014;

ARTICOLO 7 - DEPOSITO CAUZIONALE

L'importo del deposito cauzionale, a garanzia degli obblighi e condizioni della concessione, viene individuato ai sensi di quanto disposto al comma 4 dell'art. 8 della L.R. n. 2/2015.

Alla cessazione, per qualsiasi motivo, della concessione, il deposito viene restituito.

La Regione, oltre che per accertata morosità, potrà incamerare il deposito nei casi previsti dalla legge.

ARTICOLO 8 - RIPRISTINO DEI LUOGHI

1. La dichiarazione di decadenza, la revoca, il diniego di rinnovo, la cessazione della concessione per naturale scadenza, comportano l'obbligo per il concessionario, salvo che l'Amministrazione non disponga diversamente, del ripristino dello stato dei luoghi con le modalità espressamente indicate dall'Amministrazione concedente, ai fini della chiusura del procedimento e della restituzione del deposito cauzionale.
2. Qualora il concessionario non provveda al ripristino nel termine fissato dall'Amministrazione, quest'ultima

procederà all'esecuzione d'ufficio a spese dell'interessato. In alternativa al ripristino dello stato dei luoghi, l'Amministrazione potrà a suo insindacabile giudizio consentire, prescrivendo le opportune modifiche, la permanenza delle opere che in tal caso saranno acquisite al demanio senza oneri per l'Amministrazione.

ARTICOLO 9 - OSSERVANZA DI LEGGI E REGOLAMENTI

1. Il concessionario è obbligato al rispetto delle leggi, normative e regolamenti in materia di polizia idraulica, delle norme poste a tutela delle acque dagli inquinamenti, delle norme in materia di urbanistica ed edilizia, di cave ed attività estrattive, di tutela del paesaggio e dell'ambiente naturale. Il concessionario è tenuto a conseguire, presso le Amministrazioni competenti, gli ulteriori titoli abilitativi occorrenti, in relazione alle attività da svolgere e di attenersi alle relative disposizioni.
2. La concessione viene rilasciata ai sensi della L.R. n. 7/2004 e non costituisce in alcun modo, per le strutture edificate su area demaniale, un riconoscimento di conformità alle norme edilizie vigenti e di pianificazione territoriale ed urbanistica.
3. L'utilizzo delle aree del demanio idrico senza concessione, nonché le violazioni agli obblighi e alle prescrizioni stabilite dal presente disciplinare di concessione sono punite con sanzione amministrativa pecuniaria, come stabilito dall'art. 21, c. 1, L.R. 7/2004.

ARTICOLO 10 - SPESE, ONERI, TASSAZIONI, TRIBUTI CONNESSI ALLA CONCESSIONE

Tutte le spese, oneri, tributi e tasse, inerenti e conseguenti alla concessione di che trattasi, nonché al perfezionamento del presente atto, ivi comprese quelle relative all'imposta di bollo ed alla registrazione, se dovuta, sono a carico del concessionario.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.